

Legge regionale 15 aprile 2005 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.

Art. 9

(Modifica alla legge regionale 34/2002)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2002, è inserito il seguente:

<<14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi di iscrizione al Fondo di cui all'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 relativo all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP.>>.